

della Commissione della Gestione sul messaggio 17 agosto 1951 concernente lo stanziamento di un credito per l'acquisto di macchine, apparecchi ed utensili per la scuola d'Arti e Mestieri di Bellinzona.

(del 5 novembre 1951)

Nella nuova scuola d'Arti e Mestieri é prevista la scuola officina per meccanici. Il vecchio macchinario e gli apparecchi che saranno trasportati dalla vecchia sede alla nuova non bastano per garantire un insegnamento razionale e efficace.

Occorre quindi, dare alla nuova sede, altri macchinari, altri apparecchi. Il lod. Consiglio di Stato chiede al riguardo, all'on. Gran Consiglio, un credito di fr. 70.000.-- per l'acquisto di macchine, apparecchi di misura, attrezzi e utensili, specificati ampiamente nel messaggio in esame.

Che la richiesta sia urgente e che la scuola d'Arti e Mestieri di Bellinzona necessita del materiale richiesto non può essere, ragionevolmente, posto in dubbio.

Una interessante discussione é sorta in seno alla Commissione per sapere come dovevano essere intesi i rapporti fra lo Stato e Comune di Bellinzona.

Giova al riguardo rilevare che proprietario della Scuola d'Arti e Mestieri é il Comune di Bellinzona.

Lo Stato interviene quale ente sussidiante come si desume dal decreto legislativo del 12 aprile 1950.

Alcuni commissari argomentavano che la richiesta doveva essere fatta dallo Stato per tutto l'arredamento (e non solo per i macchinari) necessario per la Scuola d'Arti e Mestieri.

Altri, invece, opinavano che la richiesta doveva essere fatta dal Comune di Bellinzona, quale proprietario della scuola.

Dall'esame del decreto legislativo concernente l'istituzione di scuola d'Arti e Mestieri si legge all'art. 8 che i Comuni che organizzano dette scuole devono mettere a disposizione i locali e provvedere all'arredamento delle aule, all'illuminazione, al riscaldamento e alla pulizia.

Il disposto dell'art. 8 del succitato decreto appare chiaro: é compito, in caso, del Comune di Bellinzona di provvedere all'arredamento della Scuola.

Per ciò che riguarda invece il macchinario ed il materiale di consumo il paragrafo 1. dell'art. 8 recita che queste spese sono sostenute dai Comuni nelle proporzioni di un terzo e per due terzi dallo Stato.

La Commissione ha esaminato se anche in questo caso non competesse al Comune l'obbligo della richiesta della spesa.

Essa ha creduto però di accedere alla domanda del Governo non potendo dimenticare che la sorveglianza sull'andamento della scuola é compito dello Stato.

In queste condizioni una richiesta da parte dello Stato appare come più confacente agli interessi della Scuola.

Sia chiaro però che l'intervento dello Stato deve essere messo nella sua giusta posizione giuridica che é quella voluta dal par. 1 dell'art. 8 del decreto legislativo dell'11 luglio 1950.

Per questi brevi motivi Vi proponiamo di dare adesione al progetto di legge in esame.

per la Commissione della Gestione:
Olgiati, relatore

Caroni

Ghisletta

Jolli

Monti

Pedrolini

Verda A.

Zeli